

Tribunale Ferrara, 05/02/2020, n.59

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Ferrara – Sezione Civile

in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 1632 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2018

promossa da

GI. CR., rappresentato e difeso dall'Avvocato ...

attore

contro

MA. GR., rappresentato e difeso dall'Avvocato ...

convenuto

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza in data 7-11-2019

FATTO E DIRITTO

Richiamati, quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti e i verbali di causa, sia della fase sommaria sia di quella di merito, sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza del 7-11-2019, si osserva quanto segue.

Preliminarmente, l'eccezione di tardività del ricorso proposto ex artt. 1168-1170 c.c. da Cr. Gi., sollevata da parte convenuta, per la prima volta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, è tardiva e dunque inammissibile, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio (Cass. n. 8810/2015).

In ordine alla eccezione di nullità della deposizione resa dal teste di parte convenuta Fa. An., sollevata da parte attrice, occorre rilevare che, la difesa di Gr. Ma. ha regolarmente individuato nella seconda memoria ex art. 183 co VI cpc il teste nella persona del Fa., quale esecutore dell'inferriata installata presso la abitazione del convenuto e titolare della omonima ditta individuale, incorrendo nell'evidente errore materiale di indicare il nome di battesimo del padre, Fa. Ce., ormai defunto (anziché "An."), il cui nominativo è tutt'ora presente nella ragione sociale dell'impresa individuale del figlio An. Fa., come documentato da parte convenuta.

In merito poi alla dedotta incapacità a testimoniare del teste in quanto "esecutore materiale dello spoglio", occorre rilevare che, il carpentiere che ha materialmente realizzato e montato la inferriata in questione non è, nella specie, legittimato passivo della presente azione possessoria né ha alcun interesse nella presente causa che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio ex art. 100 e 246 cpc. La Cassazione sul punto ha infatti evidenziato che: "In tema di azioni a difesa del possesso, chi ha collaborato con l'autore

morale dello spoglio è passivamente legittimato all'azione di reintegrazione solo se ha stabilito con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, in difetto del quale egli non avrebbe nulla da restituire" (Cass. n. 8811/2015).

Nella specie, è pacifico in causa, che il teste Fa. nè il teste Ar.. Ci. (per il quale veniva sollevata da parte attrice la stessa eccezione di incapacità a testimoniare) non sono parenti delle parti, non sono condomini, né utilizzano in alcun modo il cancello in esame, avendo esclusivamente provveduto il primo alla installazione, il secondo alla progettazione delle opere di ristrutturazione, per conto della proprietà Gr. e non potrebbero pertanto partecipare al giudizio in assenza di un interesse ad agire (art. 100 cpc).

Nel merito, occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di azioni possessorie nell'ambito della proprietà comune o condominiale trovano applicazione le norme di cui agli artt. 1102 ss. c.c. e pertanto: in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso (Cass. n. 11036 del 2003; Cass. n. 1743 del 2005). In particolare l'apposizione di un cancello di agevole apertura, non configura spoglio o molestia ma costituisce un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori (Cass. n. 154 del 1994; Cass. n. 3831 del 1985), dovendo al riguardo ritenersi del tutto irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano spinto i resistenti alla collocazione del cancello. Decisiva, dunque, nel caso sottoposto alla attenzione della Suprema Corte, è stata la verifica, che peraltro rientra nell'indagine di fatto riservata al giudice di merito, che il cancello non apportava apprezzabile menomazione del passaggio esercitato dai potenziali clienti della ricorrente (Cass. n. 1584/2015).

Da'espletata istruttoria orale e documentale è emerso che in data 23-6-2017 il convenuto faceva montare un cancelletto in adiacenza della porta di ingresso della propria abitazione, sita al piano rialzato, scala A del condominio in cui vive anche la attrice (v. deposizione dei testi Fa. An., carpentiere e Ci. Se., Architetto progettista, all'udienza del 10-10-2019).

In applicazione degli anzidetti principi, la condotta tenuta dal convenuto non integra tuttavia uno spoglio né una molestia nel possesso del pianerottolo di proprietà comune, su cui insiste il cancelletto in questione non impedendo il libero passaggio agli altri condomini né arrecando alcun tipo di limitazione all'utilizzo del pianerottolo posto al piano rialzato del Condominio, dal quale occorre passare al fine di accedere ai piani superiori.

E' pacifico in causa, da un lato, che la inferriata veniva realizzata da parte convenuta a tutela della proprietà privata, ossia per mere ragioni di sicurezza della propria abitazione, in ossequio dunque ai disposti di cui agli artt. 42 Cost., 832 e 833 c.c..

Inoltre, il teste Fa., indifferente, carpentiere che ha realizzato e montato la inferriata in esame su incarico della convenuta ha riferito e confermato quanto emerge chiaramente dalla stessa documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti, che "l'inferriata chiusa rimane all'interno della soglia della porta di ingresso; anche i cardini sono all'interno della soletta; la maniglia invece sporge leggermente. 3b) questo cancelletto si apre in appoggio contro il muro a sinistra e rimane fermo; ho verificato la circostanza personalmente solo in sede di esecuzione dell'opera e di collaudo; ADR: non mi sono più recato nel condominio perché nessuno ha mai denunciato un difetto del bene in questione;

4) il cancello è mobile, credo pesi circa 40 chili ed è leggero in fase di apertura e chiusura; ho utilizzato il cancelletto in questione una volta montato in sede di installazione, non l'ho più riutilizzato".

Dette circostanze sono state altresì confermate dal teste Ci., al pari escusso all'udienza del 10-10-2019.

In conclusione, le deposizioni rese dai testi confermano che la presenza del cancelletto in esame non impedisce né limita il passaggio e l'utilizzo da parte degli altri condomini del comune pianerottolo.

Come si evince infatti dalla documentazione fotografica in atti (doc. 4,5 convenuta), il cancello da chiuso rimane evidentemente all'interno della proprietà privata e da aperto rimane appoggiato al muro, non ostacolando in alcun modo il passaggio.

Anche qualora poi fosse lasciato semi-aperto, dalle fotografie prodotte dalle parti emerge che la inferriata non limiterebbe il passaggio, non occupando l'intero pianerottolo. Trattandosi poi di un cancelletto leggero (come riferito dal teste Fa.), il medesimo, può essere agevolmente chiuso o spostato contro il muro da chiunque, qualora venga dimenticato aperto solo in parte.

La domanda di parte attrice pertanto non può trovare accoglimento.

Infine, in assenza di adeguata allegazione e prova da parte convenuta in ordine ai presupposti della richiesta risarcitoria formulata ex art. 96 cpc e, in particolare, del danno patito in conseguenza della condotta processuale di parte attrice, la domanda non può trovare accoglimento.

Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte attrice.

P . Q . M .

definitivamente decidendo sulla causa , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

1. respinge le domande svolte da parte attrice;
2. condanna Cr. Gi. a rifondere a Gr. Ma. le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie, tributi e contributi come per legge.

Co.ì deciso in Fe. in data 30/1/2020.

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Marta Cristoni
